SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 116**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreti ministeriali relativi agli orari e programmi di insegnamento per i corsi di qualifica ad indirizzo atipico degli istituti professionali.

97A3385

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 maggio 1997, n. 132.

Nuove norme in materia di revisori contabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2. Con decreto del Ministro di grazia giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice composta da:

a) un docente universitario di materie giuridiche o di contabilità, oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della corte d'appello;

b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

c) un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.

4. È nominato vicepresidente il componente più anziano tra gli effettivi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.

6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della corte di appello.

7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificati di nascita e residenza;

b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera *a),* ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera *b)* ai sensi dei commi 1, lettera *b),* 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2;

d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;

e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7.

8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'articolo 5, comma 2-*bis,* del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.

9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Art. 2.

Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini

speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

b) avere svolto un tirocinio triennale presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulate ai fini del triennio.

2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attività, che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.

3. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.

5. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile. Il servizio prestato presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, è certificato dal capo dell'ufficio presso cui è stato svolto.

Art. 3.

Inizio della sessione di esami

1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di sessanta giorni prima della data fissata.

Art. 4.

Svolgimento dell'esame

1. L'esame consiste in prove orali aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. A compimento di ciascuna prova orale la commissione delibera assegnando i voti di merito.

3. Tutte le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza.

4. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna materia.

5. Al termine di ciascuna seduta di esame la commissione comunica ai candidati il voto complessivo riportato.

6. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato; cura altresì che tale elenco, firmato dal presidente medesimo e dal segretario, sia inviato al Ministro di grazia e giustizia.

7. Per ogni seduta è redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 5.

Rinnovo nelle cariche

1. Coloro che sono stati confermati nella carica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, debbono presentare, entro i sessanta giorni successivi all'espletamento delle prove di esame, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche.

2. È equipollente alla certificazione di cui al comma 1 l'attestazione di superamento di un esame di Stato a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 6.

Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie.».

2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 7.

Ricevuta allegata alla domanda

1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire centoventimila quale tassa di esame da pagarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

Art. 8.

Contributo obbligatorio

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

Art. 9.

Norma di copertura

1. Alla spesa per l'espletamento delle prove di esame, prevista in lire due miliardi e quattrocento milioni, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 8, comma 1, che vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

Irripetibilità somme versate

1. Le somme corrisposte dai sindaci revisori contabili e dagli iscritti nel ruolo dei revisori contabili in vigenza del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, a titolo di contributo obbligatorio non sono ripetibili e costituiscono adempimento dell'obbligo di contribuzione relativamente all'anno 1996.

Art. 11.

Utilizzabilità somme versate

1. Le somme versate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, ancorché versate nel corso dell'esercizio 1996, sono utilizzabili anche negli esercizi successivi, per le spese concernenti gli esami di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 12.

Salvezza degli effetti del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226

1. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati e conservano efficacia i rapporti costituiti sulla base del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226; in particolare conservano efficacia le domande presentate ed i relativi versamenti effettuati ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 7 del predetto decreto-legge n. 226 del 1996, nonché i provvedimenti di rinnovo nelle cariche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Art. 13.

Salvezza dei diritti acquisiti

1. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995:

a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è ridotto a cinque anni;

b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

c) hanno superato l'esame già previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'articolo 8, terzo comma,

lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 14.

Corrispettivo dei revisori contabili e regolamento di esecuzione

1. I criteri per la determinazione del compenso dei revisori contabili sono fissati con le modalità disciplinate all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono emanati con le modalità ivi previste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1094):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 26 luglio 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 agosto 1996, con pareri delle commisioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 9 e 15 ottobre 1996; il 19 novembre 1996; il 29 e 30 gennaio 1997 e approvato il 13 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3255):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 15 e 16 aprile 1997.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 30 aprile 1997.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 30 aprile 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», come modificato dall'art. 6 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 *(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro)*. — 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. *L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie*».

Nota all'art. 2:

— L'art. 8 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 8 *(Onorabilità)*. — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un termpo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

Note all'art. 4:

— L'art. 4 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è il seguente:

«Art. 4 *(Esame per l'iscrizione nel registro)*. — 1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare;

g) diritto tributario;

h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da *e)* a *m)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente e limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci».

— L'art. 5 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'art. 6 della legge qui pubblicata, prevede che:

«Art. 5 *(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro).* — 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. *L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie*».

Note all'art. 5:

— Il primo comma dell'art. 5 del D.L. 29 aprile 1996, n. 226 (Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili), non convertito, così recitava:

«Art. 5 *(Rinnovo nelle cariche).* — 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte dei collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purché il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di cui all'art. 1».

— Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», come modificato dall'art. 6 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 *(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro).* — 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. *L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie*».

Nota all'art. 6:

— L'art. 5 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, così come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 *(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro).* — 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. *L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie*».

Note all'art. 8:

— L'art. 9 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 9 *(Cancellazione dal registro).* — 1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnadogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato».

— Il comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), prevede che: «3. Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'elenco può essere formato e pubblicato separatamente».

— Il R.D. 19 giugno 1940, n. 94, reca: «Determinazione del contributo annuo a carico dei revisori ufficiali dei conti».

Nota all'art. 10:

— Il citato D.L. 29 aprile 1996, n. 226, non convertito, recava: «Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili».

Nota all'art. 11:

— L'art. 7 del citato D.L. 29 aprile 1996, n. 226, non convertito, così recita:

«Art. 7 *(Ricevuta allegata alla domanda).* — 1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila».

Note all'art. 12:

— Il citato D.L. 29 aprile 1996, n. 226, non convertito, recava: «Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili».

— Il comma 7 dell'art. 1 del predetto D.L. 29 aprile 1996, n. 226, era il seguente: «7. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove di esame».

— L'art. 7 del ripetuto D.L. 29 aprile 1996, n. 226, era così formulato:

«Art. 7 *(Ricevuta allegata alla domanda).* — 1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila».

— Il comma 1 dell'art. 5 del riportato D.L. 29 aprile 1996, n. 226, prevedeva che: «1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte dei collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purché il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di cui all'art. 1».

Note all'art. 13:

— L'art. 8 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 8 *(Onorabilità).* — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un termpo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

— Il terzo comma dell'art. 12 del R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548 (Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3. Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti chi non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di aver ricoperto per non meno *di un quinquennio* alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia».

— L'art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), così recita:

«Art. 13 *(Esami di idoneità)*. — L'esame previsto nel secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) revisione contabile (principi contabili e di revisione);

b) contabilità generale;

c) diritto commerciale e tributario di impresa.

Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame scritto, vertono sulle seguenti materie:

a) analisi finanziaria e di bilancio;

b) contabilità analitica dei costi;

c) sistemi di informazione e controlli interni di azienda:

d) economia d'azienda.

Gli esami sono indetti annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. I termini e le modalità per lo di svolgimento degli esami sono determinati dalla Commissione con sua deliberazione.

La commissione di esami è presieduta da uno dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa ed è costituita da due docenti universitari, da due dottori commercialisti e da un ragioniere, designati dai rispettivi consigli nazionali, nonché da un esperto in materia di revisione contabile scelto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa».

— Il terzo comma, lettera *c)*, dell'art. 8 del citato D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il ripetuto D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«3. Le società costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni:

a)-b) (omissis);

c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione».

Note all'art. 14:

— L'art. 13 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

«Art. 13 *(Corrispettivo dei revisori contabili)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400».

— L'art. 14 del predetto D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 14 *(Regolamento di esecuzione)*. — 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali».

97G0160

LEGGE 20 maggio 1997, n. **133.**

Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole: «altresì» e «semplice e» sono soppresse.

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 559):

Presentato dall'on. BALOCCHI ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 18 settembre 1996, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla X commissione il 1° ottobre 1996 ed il 5 dicembre 1996.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 16 gennaio 1997.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 22 e 29 gennaio 1997 ed approvato il 5 febbraio 1997 in un testo unificato con atti numeri 967 (CARLI ed altri), 1189 (Alessandro RUBINO ed altri), 2055 (PEZZOLI ed altri) e 2381 (MAZZOCCHI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2095):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 13 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 4, 11 e 13 marzo 1997 e approvato, con modificazioni, il 18 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 559/*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, l'8 aprile 1997, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla X commissione il 15 aprile 1997 e approvato il 30 aprile 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Definizione di impresa artigiana)*. — È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana».

97G0166

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1997.

Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996;

Visti la dichiarazione e il programma di azione adottati dalla quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995);

Visto il quarto programma d'azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea;

Visto il documento approvato dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nel dicembre 1996;

Considerato che nei Paesi occidentali e in Italia le donne hanno ormai raggiunto alti livelli di scolarità e accedono in elevata percentuale alle professioni di alta qualificazione e ad impieghi che comportano assunzione di responsabilità; che, nonostante resti elevato il tasso di disoccupazione e persistano aree di segregazione, la linea di tendenza è verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile;

Considerato che tuttavia perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e di decisione, nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche;

Ritenuto che le cause di tale fenomeno vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura e allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclusione, e che su tali fenomeni occorre intervenire con un azione coerente e concertata dei pubblici poteri;

Ritenuto che l'esperienza sociale dei lavori delle donne fa emergere l'esigenza di una valorizzazione del lavoro di cura come connotato primario della qualità della convivenza civile e delle relazioni tra le persone, la necessità di un diverso uso del tempo a fondamento di un moderno stato sociale, l'opportunità di una redistribuzione del tempo-lavoro di cura, anche come fonte di lavoro e di cittadinanza;

Ritenuto che nelle sedi formative vanno promossi percorsi culturali finalizzati all'acquisizione di una identità di genere, all'educazione, alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra donne e uomini;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la salute come complessivo benessere psicofisico della persona e non come semplice assenza di malattie; che questa concezione della salute va assunta come principio ispiratore delle politiche sociali e sanitarie, sia per rispondere ai bisogni di salute di tutta la popolazione, sia per garantire la salute riproduttiva delle donne;

Considerato che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati elemento propulsivo nella redazione del programma di azione di Pechino;

Considerato che nella quarta conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace; che i governi si sono impegnati a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997;

Su proposta del Ministro per le pari opportunità;

Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:

I Ministri, nell'esercizio delle rispettive competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguiranno i seguenti obiettivi, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, allo scopo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, di promuovere nuove politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro, di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

1. *Acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment) obiettivo strategico G.1.*

L'obiettivo consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

1.1. Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica.

1.2. Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.

1.3. Analizzare l'impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni adeguamenti.

2. *Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) - obiettivo strategico H.1.*

L'obiettivo consiste nel rafforzamento e adeguamento dei meccanismi istituzionali del *mainstreaming*, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

2.1. Assicurare un coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei ministeri, al fine di riesaminare normative, politiche e programmi, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva e studiare eventuali proposte innovative.

2.2. Assumere iniziative, adottare regolamenti e altri atti necessari alla piena e tempestiva attuazione della presente direttiva.

2.3. Verificare lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, e in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125, anche al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali; avviare, con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, un processo di riforma finalizzato alla costruzione di un sistema articolato preposto all'attuazione del *mainstreaming*.

3. *Analisi dei dati e valutazione di impatto - obiettivo strategico H.3.*

L'obiettivo consiste nella produzione e diffusione di dati e informazioni disaggregati per sesso, nonché nella valutazione di impatto equitativo di genere delle politiche governative, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

3.1. Valutare l'impatto equitativo della riforma dello Stato sociale, con particolare riferimento ai rapporti tra i sessi e le generazioni.

3.2. Adottare il metodo della valutazione di impatto sulle strutture e le relazioni di genere prima dell'adozione di qualunque azione di governo.

3.3. Realizzare un libro bianco sul lavoro, che analizzi in particolare l'influenza della differenza di genere sulle trasformazioni dei lavori e sulle tipologie di lavoro nelle diverse fasce d'età e nei diversi settori e zone del Paese.

3.4. Contribuire allo sviluppo, anche per il tramite dell'ISTAT e del Sistema statistico nazionale, la progettazione, la rilevazione e l'elaborazione delle statistiche con disaggregazioni per sesso e per età; dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella programmazione della ricerca, nella rilevazione dei dati e nell'analisi.

3.5. Promuovere ricerche mirate a fare emergere le problematiche connesse alla differenza di genere, in particolare fondandosi su dati delle statistiche ufficiali.

4. *Formazione a una cultura della differenza di genere - obiettivo strategico B.4.*

L'obiettivo consiste nel recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

4.1. Promuovere l'introduzione, negli insegnamenti curricolari, dello studio dei diritti fondamentali delle donne, secondo le enunciazioni delle Convenzioni e dei Documenti delle Nazioni unite.

4.2. Favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella storia e del loro contributo, e di quello dei movimenti femminili e femministi, allo sviluppo e al progresso della società, anche mediante la promozione di progetti didattici di carattere disciplinare o interdisciplinare, di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e mediante la produzione di materiali didattici.

4.3. Promuovere iniziative formative orientate al rispetto delle differenze e alla soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti.

4.4. Promuovere, anche mediante percorsi articolati, l'educazione alla sessualità, alla consapevolezza e alla valorizzazione della differenza di genere, a rapporti tra i sessi fondati sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità.

4.5. Consultare nell'iter di discussione sulle proposte di riforma della scuola e dell'università le associazioni delle ricercatrici, delle pedagogiste, delle insegnanti, delle studentesse.

4.6. Favorire le condizioni per l'accesso delle donne alla ricerca e alle cattedre universitarie.

5. *Politiche di sviluppo e di promozione dell'occupazione - obiettivo strategico F.5.*

L'obiettivo consiste nel rafforzare le strutture produttive legate alla innovazione, nell'investire nei settori della qualità della vita, della formazione, della cultura, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

5.1. Valutare l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei progranuni di investimento.

5.2. Quantificare le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e di formazione professionale.

5.3. Finanziare incentivi per l'occupazione femminile nelle aree di crisi e del Mezzogiorno, dove la disoccupazione delle donne è particolarmente elevata.

5.4. Assumere il patto territoriale e gli altri strumenti di contrattazione a livello locale come momenti privilegiati per definire e perseguire obiettivi strategici per l'occupazione femminile.

5.5. Adottare programmi finalizzati alla formazione mirata, alla transizione scuola-lavoro, alla promozione di competenze femminili nell'ambito di lavori socialmente utili e del settore *non-profit*, alla sperimentazione di itinerari professionali di alta specializzazione.

5.6. Sperimentare, anche con azioni pilota, iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso, anche attraverso attività formative per la creazione di lavoro indipendente, valorizzando nuove competenze femminili.

6. *Professionalità e imprenditorialità femminile - obiettivo strategico F.2.*

L'obiettivo consiste nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione costituito dalla professionalità e dall'imprenditorialità femminile, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

6.1. Potenziare e incentivare tutte le iniziative tese a creare occupazione e in particolare promuovere autoimprenditorialità, anche mediante l'utilizzazione e il potenziamento della legislazione a favore della creazione di impresa e la piena applicazione della normativa sul prestito d'onore per giovani.

6.2. Sostenere le esperienze del privato-sociale definendo standard di qualità delle prestazioni ed elaborando nuovi sistemi di regolazione appropriati alla diversificazione e innovazione delle tipologie di lavoro.

6.3. Realizzare un monitoraggio permanente sull'accesso delle donne ai fondi strutturali europei, garantire trasparenza nella informazione e nella gestione, promuovere iniziative volte alla piena utilizzazione dei finanziamenti anche attraverso misure di sostegno alla progettazione; realizzare un monitoraggio permanente sull'imprenditorialità femminile e sulla formazione professionale, anche allo scopo di potenziare la ricerca e la sperimentazione su percorsi professionali innovativi.

7. *Politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro - obiettivo strategico F.6.*

L'obiettivo consiste nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e uomini di svolgere, in fasi diverse dell'esistenza, gli impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; consiste altresì nel promuovere politiche di organizzazione del lavoro che valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base al sesso, nell'accesso al lavoro e nello sviluppo della carriera, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

7.1. Promuovere, in sede di concertazione tra governo e parti sociali, l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili, tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli di orario ridotto e di rientrare nel modulo del tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.

7.2. Avviare uno studio in sede interministeriale allo scopo di analizzare - anche in seguito alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo in materia di riduzione e adattamento del tempo di lavoro - i costi e i benefici in termini finanziari, di benessere e coesione sociale, di politiche orientate alla riduzione dell'orario di lavoro.

7.3. Definire e proporre, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, una nuova disciplina del lavoro notturno per donne e uomini che preveda garanzie per lavoratrici e lavoratori sui limiti di svolgimento dei turni di notte e sulla tutela della salute, e che garantisca una tutela rafforzata alle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento ferma restando la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903.

7.4. Definire e proporre una nuova disciplina dei congedi parentali volta a riconoscere a entrambi i genitori il diritto individuale di assentarsi, oltre il periodo perinatale, per motivi inerenti alla salute o ad altre esigenze delle figlie e dei figli.

7.5. Definire e proporre una nuova disciplina generale sui congedi formativi e promuoverne l'applicazione anche attraverso la contrattazione nel settore pubblico, in modo da garantire alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di fruire di periodi di assenza dal lavoro da dedicare alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

7.6. Favorire le azioni volte alla riforma delle normative che regolano i tempi di vita e di lavoro nelle città.

7.7. Sviluppare e rendere periodiche le indagini sull'uso del tempo, anche al fine di misurare il valore economico del lavoro non retribuito e di valutare l'asimmetria dei ruoli all'interno delle famiglie.

7.8. Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura, anche mediante iniziative nel campo della sicurezza e della tutela della persona.

7.9. Promuovere, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti pubblici, azioni positive che prevedano modifiche dell'organizzazione del lavoro volte a valorizzare le risorse umane, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione.

7.10. Analizzare i processi di riorganizzazione o privatizzazione delle aziende pubbliche, anche dotandosi di appositi strumenti di osservazione, per realizzare un monitoraggio degli itinerari professionali e di carriera femminili.

7.11. Promuovere la piena applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in particolare nella parte riguardante le azioni in giudizio contro le discriminazioni indirette.

8. *Prevenzione e tutela della salute - obiettivi strategici C.1-C.5.*

L'obiettivo consiste nella tutela della salute delle donne e degli uomini, intesa come complessivo benessere psicofisico, e nella promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio di maternità e ad assicurare una procreazione libera e responsabile, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

8.1. Valorizzre, nel Piano sanitario nazionale, le azioni dirette alla tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita.

8.2. Promuovere il piano socio-assistenziale nazionale, realizzando preventivamente una valutazione di impatto equitativo secondo il genere.

8.3. Incentivare nel progetto obiettivo specifico per la salute materno-infantile, le azioni mirate ai fattori di rischio, alla diagnosi precoce, alla prevenzione, alla salute riproduttiva.

8.4. Favorire lo sviluppo di una umanizzazione del parto, mediante l'adeguamento delle strutture e la disponibilità del personale, per creare un luogo ove si verifichi la sintesi razionale tra servizio sanitario pubblico e rispetto della persona.

8.5. Predisporre un testo unico sulla maternità, anche allo scopo di armonizzare le normative di settore e di accrescere i livelli di tutela delle categorie meno protette.

8.6. Sviluppare le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze di genere nella salute, con particolare riferimento a fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva.

9. *Prevenzione e repressione della violenza - obiettivi strategici D.1-D.3.*

L'obiettivo consiste nel promuovere efficaci iniziative di contrasto della violenza nelle relazioni personali e della prostituzione coatta, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

9.1. Sviluppare e dare periodicità, definendo nuove metodologie di indagine, alle rilevazioni statistiche sui fenomeni di violenza sessuale e abusi sessuali, anche in ambito familiare, maltrattamenti, molestie sessuali nel luogo di lavoro.

9.2. Realizzare un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sulle donne e sulle o sui minori, anche allo scopo di effettuare un monitoraggio e una verifica della nuova normativa in materia di reati di violenza sessuale e di analizzare la giurisprudenza in materia di reati sessuali e di maltrattamenti in famiglia.

9.3. Predisporre una nuova normativa che introduca provvedimenti cautelari urgenti in caso di violenza domestica.

9.4. Promuovere strategie efficaci di contrasto della prostituzione coatta, in particolare la realizzazione di campagne di informazione e l'adozione di misure di protezione e di ricerca di occasioni di lavoro per le donne che vogliano sottrarsi al racket della prostituzione e allo sfruttamento sessuale.

10. *Cooperazione e relazioni internazionali - obiettivi strategici E.1-E.4.*

L'obiettivo consiste nello sviluppo di una politica estera tesa alla pace, alla cooperazione e al pieno rispetto dei diritti umani, in cui le differenze di genere nelle diverse culture siano occasione di ascolto reciproco e di reale confronto, e si esplica nelle seguenti

Azioni.

10.1. Sviluppare iniziative volte al riconoscimento e all'effettivo rispetto dei diritti umani delle donne e delle bambine.

10.2. Valorizzare il contributo delle donne nelle relazioni internazionali e per la soluzione pacifica dei conflitti, utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi.

10.3. Sviluppare nuove forme di cooperazione volte alla piena valorizzazione dell'autonomia delle donne in tutte le sfere della società e dell'economia, con particolare riguardo al ruolo che le donne possono assumere nella lotta alla povertà.

11. La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12. La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 marzo 1997

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 118

97A3877

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire dodicimiladuemiliardicinquecentottantacinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 10 gennaio 1997, a quella n. 10, di scadenza 1° luglio 2001.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, il «Canone di proporzioni» di Leonardo da Vinci, nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la «Testa di giovane», anch'essa di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi»

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotta una immagine di Leonardo, racchiusa entro una cornice che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036767» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e decreto ministeriale 24 giugno 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legge 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 99,40 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1996 - Roma, 1° luglio 1996; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)»,

sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 815020 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 1° luglio 1996/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995 n. 551 e decreto ministeriale 24 giugno 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legge 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,25%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036767», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,25% - 1° luglio 1996/2001».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro, fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso, fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo, fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro, fondino: arancio-verde

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro, fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il dirigente generale capo del servizio
GRILLI

97A3838

DECRETO 17 aprile 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vito il decreto ministeriale 24 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire quattordicimilaquarantunomiliardicinquecentoquarantamilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° gennaio 1997, a quella n. 20, di scadenza 1° luglio 2006.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, il «Canone di proporzioni» di Leonardo da Vinci, nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la «Testa di giovane», anch'essa di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi».

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotta una immagine di Leonardo, racchiusa entro una cornice che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036768» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e decreto ministeriale 24 giugno 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, - n. 556, convertito,

con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1996 - Roma, 1° luglio 1996; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 815030 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 8,75%-1° luglio 1996/2006; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 1° luglio 1996/2006 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995 n. 551 e decreto ministeriale 24 giugno 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,75%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036768», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,75% - 1° luglio 1996/2006».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro, fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso, fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo, fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro, fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1997

Il dirigente generale capo del servizio
GRILLI

97A3839

DECRETO 2 maggio 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vito il decreto ministeriale 24 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire dodicimiladuecentoventisettemiliardiquattrocentodiecimilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 marzo 1997, a quella n. 10, di scadenza 15 settembre 2001.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, il «Canone di proporzioni» di Leonardo da Vinci, nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la «Testa di giovane», anch'essa di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi».

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotta una immagine di Leonardo, racchiusa entro una cornice che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036778» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e decreto ministeriale 24 settembre 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legge 19 settembre 1986, - n. 556, convertito,

con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 100,70 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 settembre 1996 - Roma, 24 settembre 1996; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 815480 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 settembre 1996/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995 n. 551 e decreto ministeriale 24 settembre 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legge 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «7,75%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036778», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 7,75% - 15 settembre 1996/2001».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro, fondino: celeste--violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro, fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso, fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo, fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro, fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento

milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il dirigente generale capo del servizio
GRILLI

97A3841

DECRETO 5 maggio 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vito il decreto ministeriale 24 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire dodicimiladuecentocinquantatremiliardicentomilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1997, a quella n. 6, di scadenza 1° ottobre 1999.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, collocata sul margine sinistro della parte centrale, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotto in calcografia l'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una sottile cornice in stile dell'epoca, che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036777» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e decreto ministeriale 24 settembre 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - frut-

tante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legge 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 100,45 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1996 - Roma, 1° ottobre 1996; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 815470 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 1° ottobre 1996/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995 n. 551 e decreto ministeriale 24 settembre 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «7,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036777», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra indicante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 7,50% - 1° ottobre 1996/1999».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta:bruno seppia-bruno giallastro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva, fondino: celeste-violetto

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro, fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso, fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo, fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro, fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il dirigente generale capo del servizio
GRILLI

97A3840

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 maggio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania ad espletare le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale facente funzione dell'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania in data 13 dicembre 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da dacavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 15 aprile 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla-osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso la sala operatoria del centro grandi ustionati dell'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Micali prof. Giovanni, professore ordinario, primario della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania;

Stracuzzi dott. Giorgio, dirigente di primo livello - fascia *A*, capo modulo centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania;

Ranno dott. Rosario, dirigente di primo livello - fascia *A* dell'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania;

Caccamo dott.ssa Rita Maria, dirigente di primo livello - fascia *A* dell'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania;

Vena dott.ssa Adelina, dirigente di primo livello - fascia *B* dell'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza dalla validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il direttore generale facente funzione dell'azienda ospedaliera «Cannizzaro» di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A3842

DECRETO 6 maggio 1997.

Autorizzazione all'unità socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1994 con il quale lo stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal Direttore generale della unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza in data 25 marzo 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla-osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'unità locale socio-snitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994, i seguenti sanitari:

Omodei dott. Salvatore;

Sartori dott. Franco;

Rodighiero dott. Domenico;

Gaspari dott. Loris;

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Cola dott. Roberto, dirigente medico di primo livello dell'unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza;

Ruaro dott. Agostino, dirigente medico di primo livello dell'unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza;

Miola dott. Flavio, dirigente medico di primo livello dell'unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza;

Salano dott. Francesco, dirigente medico di primo livello dell'unità locale socio-sanitaira n. 6 «Vicenza» di Vicenza.

Art. 2.

Il direttore generale della unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A3843

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Metal», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 9 maggio 1995, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Metal», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Metal», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3740

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Monteradio», in Montescaglioso.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 20 gennaio 1995, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Monteradio», con sede in Montescaglioso, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Monteradio», con sede in Montescaglioso, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3741

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agrifauna il Boscone», in Garaguso.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 22 aprile 1995. redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Agrifauna Il Boscone», con sede in Garaguso, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Agrifauna il Boscone», con sede in Garaguso, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3742

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Radio libera Bernalda», in Bernalda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 30 novembre 1994, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Radio Libera Bernalda», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Radio libera Bernalda», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3743

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Ascot», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 28 febbraio 1995, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Ascot», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Ascot», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3744

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edil Impianti meridionali», in Tursi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 14 gennaio 1995, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Edil Impianti meridionali», con sede in Tursi, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Edil Impianti meridionali», con sede in Tursi, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3745

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Alternativa lavoro», in Grottole.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 13 marzo 1995, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Alternativa lavoro», con sede in Grottole, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Alternativa lavoro», con sede in Grottole, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3746

DECRETO 10 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Cresia - Centro ricerche e sviluppo I.A.», in Scanzano Jonico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 19 maggio 1995, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Cresia - Centro ricerche e sviluppo I.A.», con sede in Scanzano Jonico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Cresia - Centro ricerche e sviluppo I.A.», con sede in Scanzano Jonico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 aprile 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A3747

DECRETO 2 maggio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1971 n. 400:

1) società cooperativa «Argiva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 17 dicembre 1991 - repertorio n. 57572 - registro società 75/92 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5403;

2) società cooperativa «CO.GE.SE. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rotondano Rosalia in data 19 novembre 1984 - repertorio n. 8201 - registro società 109 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3830;

3) società cooperativa «Mita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 31 ottobre 1985 - repertorio n. 14089 - registro società 1638/85 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4276;

4) società cooperativa «Greorio VII - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 23 novembre 1984 - repertorio n. 134462 - registro società 1175/84 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3818/208443;

5) società cooperativa «Nuovi orizzonti culturali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 27 novembre 1979 - repertorio n. 16372 - registro società 86/80 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2712/173197;

6) società cooperativa «Assilavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 4 marzo 1996 - repertorio n. 46162 - registro società 419 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4169;

7) società cooperativa «La Floreal - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Aristide Parisi in data 20 giugno 1992 - repertorio n. 30857 - registro società 832/82 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3389/195645;

8) società cooperativa «CO.SE.SO. 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato S. Severino, costituita per rogito notar Eduardo Palmieri in data 11 gennaio 1983 - repertorio n. 8560 - registro società 217/83 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3414/196572;

9) società cooperativa «Tuttofare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rofrano, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 5 luglio 1993 - repertorio n. 14904 - registro società 2466 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5700/264424;

10) società cooperativa «Il Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 12 novembre 1984 - repertorio n. 38577 - registro società 17/85 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3843;

11) società cooperativa «Cooperativa del Cilento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 22 novembre 1990 - repertorio n. 40792 - registro società 2037 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5174;

12) società cooperativa «Ipotesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celle di Bulgheria, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 16 maggio 1991 - repertorio n. 19251 - registro società 2153 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5332;

13) società cooperativa «Castello Saraceno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Giuseppe Rotondano in data 15 settembre 1987 - repertorio n. 12695 - registro società 1509 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4575;

14) società cooperativa «La Sicura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 1° settembre 1992 - repertorio n. 29807 - registro società 740/82 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3359;

15) società cooperativa «Picentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Giuseppe Capobianco in data 27 ottobre 1988 - repertorio n. 43998 - registro società 338/89 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4814;

16) società cooperativa «Questosud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 11 agosto 1982 - repertorio n. 4372 - registro società 765/82 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3358;

17) società cooperativa «Mondo Nuovo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Atrani, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 21 marzo 1986 - repertorio n. 46390 - registro società 622/86 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4171;

18) società cooperativa «Coop Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 6 ottobre 1973 - repertorio n. 10366 - registro società 5215/6297 - tribunale di Salerno - BUSC n. 1301/127592;

19) società cooperativa «Sviluppo Cilentano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Moio Della Civitella, costituita per rogito notar Francesco Gibboni in data 16 aprile 1985 - repertorio n. 283 - registro società 1002 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 3933;

20) società cooperativa «Associazione produttori della pesca del pesce azzurro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 26 febbraio 1977 - repertorio n. 8469 - registro società 229/77 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2077/151610;

21) società cooperativa «Coedil Maiori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 7 febbraio 1983 - repertorio n. 358921 - registro società 225/83 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3424/196620;

22) società cooperativa «C.A.P. - Cooperativa Alburnese di Progettazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 16 dicembre 1979 - repertorio n. 15397 - registro società 176/80 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2765/174415;

23) società cooperativa «Cilento Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ogliastro Cilento, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 11 gennaio 1989 - repertorio n. 33921 - registro società 1760 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4841/239838;

24) società cooperativa «Giuseppe Verdi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cicerale, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 9 novembre 1983 - repertorio n. 21782 - registro società 798 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 3693/204755;

25) società cooperativa «CO.PI.GE.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Paraggio in data 11 ottobre 1988 - repertorio n. 6119 - registro società 1302/88 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4777/237666;

26) società cooperativa «Il Ramoscello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 13 febbraio 1992 - repertorio n. 57748 - registro società 2242 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5447;

27) società cooperativa «Oasi Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 22 giugno 1987 - repertorio n. 17122 - registro società 1279/87 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4541/229186;

28) società cooperativa «Tele Pisciotta Nuove Prospettive - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pisciotta, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 3 novembre 1987 - repertorio n. 17804 - registro società 1524 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4577;

29) società cooperativa «Athena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio Scalo, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico - repertorio n. 17035 - registro società 799/89 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4903/241808;

30) società cooperativa «A.S.T.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 6 novembre 1989 - repertorio n. 2820 - registro società 1237 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4955/244016;

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 2 maggio 1997

Il direttore: GAROFALO

97A3837

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22280 del 5 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997, della ditta S.p.a. Fratelli Battistini, con sede in Monastier di Treviso (Treviso) e unità di Monastier di Treviso (Treviso).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fratelli Battistini, con sede in Monastier di Treviso (Treviso) e unità di Monastier di Treviso (Treviso), per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1996 con decorrenza 11 marzo 1996;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996, della ditta S.p.a. Industries gres ceramico monocibec, con sede in Sassuolo (Modena) e unità di Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie gres ceramico monocibec, con sede in Sassuolo (Modena) e unità di Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia), per il periodo dall'11 aprile 1996 al 25 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1996 con decorrenza 20 febbraio 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22281 del 5 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 giugno 1995 all'11 giugno 1996, della ditta S.p.a. Villa Aurora, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 17 febbraio 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Villa Aurora, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1995 con decorrenza 12 giugno 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 12 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Villa Aurora, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 12 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22282 del 5 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 luglio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta Manfrè Giovanni, con sede in Gela (Caltanissetta) e unità di Gela c/o stabilimento petrolchimico e uff. e dep. (Caltanissetta).

Parere comitato tecnico del 18 dicembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Manfrè Giovanni, con sede in Gela (Caltanissetta) e unità di Gela c/o stabilimento petrolchimico e uff. e dep. (Caltanissetta), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1996 con decorrenza 2 luglio 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22290 del 5 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996, della ditta a r.l. Coop. Avicola Veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Varese) e unità di Caselle di Sommacampagna (Varese).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. Avicola Veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Varese) e unità di Caselle di Sommacampana (Varese), per il periodo dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1996 con decorrenza 17 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22291 del 5 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 15 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Ghisalberti, con sede in Casarza Ligure (Genova) e unità di Casarza Ligure (Genova).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ghisalberti, con sede in Casarza Ligure (Genova) e unità di Casarza Ligure (Genova), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 novembre 1994 al 15 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22294 del 5 marzo 1997, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1997 al 31 maggio 1997, limitatamente a 69 lavoratori dipendenti dalla società Raccorderia meridionale S.r.l., con sede in Napoli e unità in Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stata già disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 1° dicembre 1995.

L'istanza della società è stata inoltrata dall'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 gennaio 1997.

Pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 22295 del 5 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale S. Margherita Ligure Spertini, con sede in S. Margherita Ligure (Genova) e unità di S. Margherita Ligure (Genova), per un massimo di 34 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 marzo 1997 al 24 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22300 del 7 marzo 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo materiali - Gruppo Sofinpar, con sede in Roma e unità di Castel Romano (Roma), Genova e Taranto.

Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.S.M. Centro sviluppo materiali - Gruppo Sofinpar, con sede in Roma e unità di Castel Romano (Roma), Genova e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo materiali - Gruppo Sofinpar, con sede in Roma e unità di Castel Romano (Roma), Genova e Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Jucker, con sede in Milano e unità di Lomagna (divisione Confort) (Lecco) e Milano (divisione Mezzera).

Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1997, favorevole;

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Jucker, con sede in Milano e unità di Lomagna (divisione Confort) (Lecco) e Milano (divisione Mezzera), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Jucker, con sede in Milano e unità di Lomagna (divisione Confort) (Lecco) e Milano (divisione Mezzera), per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza 9 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22301 del 7 marzo 1997:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 febbraio 1996 al 19 febbraio 1997, della ditta S.p.a. C.P.C. Italia, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Nogara (Verona) e Sanguinetto (Verona).

Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 20 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.P.C. Italia, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Nogara (Verona) e Sanguinetto (Verona), per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1996 con decorrenza 20 febbraio 1996;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 20 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.P.C. Italia, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Nogara (Verona) e Sanguinetto (Verona), per il periodo dal 20 agosto 1996 al 19 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 20 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22302 del 7 marzo 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 gennaio 1997, della ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unità di Vignate (Milano).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1996 con decorrenza 9 gennaio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 9 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per il periodo dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 9 luglio 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Italora, con sede in Binasco (Milano), unità di Binasco (Milano), Casarile (Milano), Vernate (Milano).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997, favorevole;

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italora, con sede in Binasco (Milano), unità di Binasco (Milano), Casarile (Milano), Vernate (Milano), per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 29 gennaio 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italora, con sede in Binasco (Milano), unità di Binasco (Milano), Casarile (Milano), Vernate (Milano), per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 29 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22303 del 7 marzo 1997:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 233/1991, relativi al periodo dal 14 novembre 1996 al 13 maggio 1997, della ditta S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Arabtax (Nuoro).

Parere comitato tecnico del 12 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 14 novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 14 novembre 1996 al 13 maggio 1997.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 13 maggio 1992.

Contributo addizionale: no.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Stampacolor, con sede in Sassari e unità di Muros (Sassari).

Parere comitato tecnico del 12 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stampacolor, con sede in Sassari e unità di Muros (Sassari), per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997.

Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1996 con decorrenza 1° febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22304 del 7 marzo 1997:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° agosto 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Modena, via Giardini.

Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Modena, via Giardini, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 1° agsto 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Modena, via Giardini, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 29 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1996 con decorrenza 1° febbraio 1996;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22305 del 7 marzo 1997:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 23 agosto 1995 al 22 agosto 1996, della ditta S.p.a. Util (gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Villanova d'Asti (Asti).

Parere comitato tecnico del 22 gennaio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 23 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Util (gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 23 agosto 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 23 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Util (gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo dal 23 febbraio 1996 al 16 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1996 con decorrenza 23 febbraio 1996.

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 23 agosto 1995 al 22 agosto 1996, della ditta S.r.l. Ostaf (gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Pianezza (Torino).

Parere comitato tecnico del 22 gennaio 1997, favorevole;

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 23 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ostaf (gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Pianezza (Torino), per il periodo dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 23 agosto 1995;

4) a seguito dell'approvazione relativa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 23 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ostaf (gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Pianezza (Torino), per il periodo dal 23 febbraio 1996 al 16 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 23 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22306 del 7 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 giugno 1996 al 23 giugno 1997, della ditta S.p.a. Acciaierie Ferrero, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico del 13 febbraio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie Ferrero, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 24 giugno 1996 al 23 giugno 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1996 con decorrenza 24 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22307 del 7 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994, della ditta S.a.s. Omil, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Omil, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993;

2) A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Omil, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 1° maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.I.L.Fe di Villari Giuseppa, con sede in Messina e unità di Giammoro c.re Capannone Milazzo Cir (Messina), Messina c.re Ferrofir, Messina c.re Policlinico, ufficio di Messina, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Esclusi i lavoratori di cantiere e per fine lavori il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20146/6 del 2 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22308 del 7 marzo 1997 è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno contrada S. Emidio (Pescara) e unità di Alanno (Pescara).

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno contrada S. Emidio (Pescara) e unità di Alanno (Pescara), per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 24 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22309 del 7 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Ceramica Globo, con sede in Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla

ditta S.r.l. Ceramica Globo, con sede in Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1996, n. 19797/4;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica Globo, con sede in Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 24 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22310 del 7 marzo 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1995 al 22 novembre 1997, della ditta S.p.a. Ultrocchi carni - Gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unità di Spino d'Adda (già F.lli Miragoli) (Cremona).

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultrocchi carni - Gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unità di Spino d'Adda (già F.lli Miragoli) (Cremona), per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 1° dicembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultrocchi carni - Gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unità di Spino d'Adda (già F.lli Miragoli) (Cremona), per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1996 con decorrenza 1° giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22311 del 7 marzo 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Messina - Cash and carry.

Parere comitato tecnico del 15 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Messina - Cash and carry, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22312 del 7 marzo 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni, fraz. Nera Montoro (Terni) e unità di Nera Montoro (Terni).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993, con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni, fraz. Nera Montoro (Terni) e unità di Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni, fraz. Nera Montoro (Terni) e unità di Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995, con decorrenza 1° ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.p.a. Enichem Anic S.r.l., dal 1° agosto 1993 Enichem, con sede in già Palermo ora Milano e unità di Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Sarroch (Sassari), e uffici di Milano.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Anic S.r.l., dal 1° agosto 1993 Enichem con sede in già Palermo ora Milano e unità di Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Sarroch (Sassari), e uffici di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994, con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Anic S.r.l., dal 1° agosto 1993 Enichem, con sede in già

Palermo ora Milano e unità di Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Sarroch (Sassari), e uffici di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 141;

5) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Enichem sysntesis dal 1° gennaio 1996 Enichem società di partecipazioni, con sede in Palermo, laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993, con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Enichem sysntesis, dal 1° gennaio 1996 Enichem società di partecipazioni, con sede in Palermo, laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Enichem sysntesis, dal 1° gennaio 1996 Enichem società di partecipazioni, con sede in Palermo, laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1995, della ditta S.p.a. Enichem sysntesis, ora Enichem società di partecipazioni, con sede in Palermo e unità di Pieve Vergonte (Novara).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem syntesis ora Enichem società di partecipazioni, con sede in Palermo e unità di Pieve Vergonte (Novara), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1995 con decorrenza 15 marzo 1993;

8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem syntesis ora Enichem società di partecipazioni, con sede in Palermo e unità di Pieve Vergonte (Novara), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993;

9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem syntesis ora Enichem società di partecipazioni, con sede in Palermo e unità di Pieve Vergonte (Novara), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 15 marzo 1994;

10) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem syntesis ora Enichem società di partecipazioni, con sede in Palermo e unità di Pieve Vergonte (Novara), per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 15 settembre 1994;

11) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 27 gennaio 1995 al 26 gennaio 1996, della ditta Sp.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa per il periodo dal 27 gennaio 1995 al 26 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 27 gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

12) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa, per il periodo dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1995 con decorrenza 27 luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

13) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 19 settembre 1995, della ditta S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unità di Crotone.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unità di Crotone, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

14) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unità di Crotone, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 19 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

15) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 31 dicembre 1994 al 30 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Enichem Augusta in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta, con sede in già Milano ora Palermo e unità di Augusta (Siracusa).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Augusta in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta (Siracusa), con sede in già Milano ora Palermo e unità di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 31 dicembre 1994 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1994 con decorrenza 31 dicembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

16) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Augusta, in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta, con sede in già Milano ora Palermo e unità di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

17) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 novembre 1994 al 18 novembre 1995, della ditta S.p.a. Enichem Augusta in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta, con sede in già Milano ora Palermo e unità di Centro di ricerche di Paderno Dugnano (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Augusta in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta, con sede in già Milano ora Palermo e unità di Centro ricerche di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 19 novembre 1994 al 18 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 19 novembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

18) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Augusta in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta, con sede in già Milano ora Palermo e unità di Centro ricerche di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 19 maggio 1995 al 18 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1995 con decorrenza 19 maggio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

19) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.p.a. Enichem Augusta in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta, con sede in già Milano ora Palermo e unità di Porto Torres (Sassari), sede in Milano e uffici vendita e filiali.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Augusta in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta, con sede in già Milano ora Palermo e unità di Porto Torres (Sassari), sede di Milano e uffici vendita e filiali, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994, con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

20) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Augusta in.le 31 dicembre 1995 Enichem Augusta ora Condea Augusta, con sede in già Milano ora Palermo e unità di Porto Torres (Sassari), sede di Milano e uffici vendita e filiali, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

21) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. ECP Enichem polimeri dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ECP Enichem polimeri dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994, con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

22) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ECP Enichem polimeri dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

23) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. ECP Enichem polimeri dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unità di Brindisi, Ferrara, Mantova, Milano sede e uffici direzionali, Nera Montoro (Terni), Priolo (Siracusa).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ECP Enichem polimeri dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unità di Brindisi, Ferrara, Mantova, Milano sede e uffici direzionali, Nera Montoro (Terni), Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

24) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ECP Enichem polimeri dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unità di Brindisi, Ferrara, Mantova, Milano sede e uffici direzionali, Nera Montoro (Terni), Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

25) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.p.a. Serchem dal 1° agosto 1993 Enichem, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Serchem dal 1° agosto 1993 Enichem, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

26) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Serchem dal 1° agosto 1993 Enichem, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

27) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.p.a. Enichem (holding), con sede in Milano e unità di uffici di Assago (Milano), uffici di Milano, uffici di S. Donato Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem (holding), con sede in Milano, e unità di uffici di Assago, (Milano), uffici di Milano, uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

28) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem (holding), con sede in Milano, e unità di uffici di Assago, (Milano), uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

29) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di sede direzionale di Milano, uffici di San Donato Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, e unità di sede direzionale di Milano, uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

30) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, e unità di sede direzionale di Milano, uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

31) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 7 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

32) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 7 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

33) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Enichem fibre, sede in Palermo e unità di Napoli, Ottana (Nuoro).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, e unità di Napoli, Ottana (Nuoro), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

34) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, e unità di Napoli, Ottana (Nuoro), per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

35) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta Enichem agricoltura S.p.a. ora Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Cancello (Caserta).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem agricoltura S.p.a. ora Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Cancello (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 7 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

36) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993, con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem agricoltura S.p.a. ora Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Cancello (Caserta), per il periodo dal 7 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 7 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

37) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1995 al 31 luglio 1995, della ditta Enichem agricoltura S.p.a. ora Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Manfredonia (Foggia).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem agricoltura S.p.a. ora Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

38) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta Enichem agricoltura S.p.a. ora Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa) Ravenna, sede e uffici di Milano.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem agricoltura S.p.a. ora Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa) Ravenna, sede e uffici di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

39) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem agricoltura S.p.a. ora Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa) Ravenna, sede e uffici di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

40) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Milano-Assago e Ravenna.

Parere del comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem elastomeri, con sede in Milano-Assago e Ravenna, per il periodo dal 1° marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

41) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Milano-Assago e Ravenna, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

42) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Milano uffici direzionali e sede.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobrer 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e uffici direzionali e sede, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

43) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Milano uffici direzionali e sede, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

44) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e uffici di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

45) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

46) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta Praoil aromatici e raffinazione S.r.l. dal 1° gennaio 1995 Agip petroli S.p.a., con sede in già Assago (Milano) ora Roma e unità di Gela (Caltanissetta), Milano, Priolo (Siracusa) e uffici di Assago (Milano).

Parere del comitato tecnico del 3 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Praoil aromatici e raffinazione S.r.l. dal 1° gennaio 1995 Agip petroli S.p.a., con sede in già Assago (Milano) ora Roma e unità di Gela (Caltanissetta), Milano, Priolo (Siracusa) e uffici di Assago (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

47) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Praoil aromatici e raffinazione S.r.l. dal 1° gennaio 1995 Agip petroli S.p.a., con sede in già Assago (Milano) ora Roma e unità di Gela (Caltanissetta), Milano, Priolo (Siracusa) e uffici di Assago (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22318 dell'8 marzo 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997, della ditta S.p.a. Monticchio Gaudianello, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza).

Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Monticchio Gaudianello, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza), per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1996 con decorrenza 11 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22319 dell'8 marzo 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 maggio 1996 al 19 maggio 1997, della ditta S.p.a. Ines, con sede in Modugno (Bari) e unità di Bari.

Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ines, con sede in Modugno (Bari) e unità di Bari, per il periodo dal 20 maggio 1996 al 19 maggio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 20 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza socialeè autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22320 dell'8 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, della ditta S.r.l. Tecnoplastica, con sede in Napoli e unità di Caserta.

Parere comitato tecnico del 16 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnoplastica, con sede in Napoli e unità di Caserta, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1996 al 20 giugno 1996, della ditta S.r.l. S.I.P.E., con sede in Ariano Irpino (Avellino) e unità di Ariano Irpino (Avellino).

Parere comitato tecnico del 16 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.P.E., con sede in Ariano Irpino (Avellino) e unità di Ariano Irpino (Avellino), per il periodo dal 1° giugno 1996 al 22 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 1° giugno 1996;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Sestri cantieri navali, con sede in Genova e unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 16 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sestri cantieri navali, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 26 febbraio 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sestri cantieri navali, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1996 con decorrenza 26 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22321 dell'8 marzo 1997:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 giugno 1996 al 7 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Acciaierie del sud, con sede in Napoli e unità di Casoria (Napoli).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dall'8 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie del sud, con sede in Napoli e unità di Casoria (Napoli), per il periodo dall'8 giugno 1996 al 7 dicembre 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Sentenza Tribunale dell'8 giugno 1995, n. 444. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 29 febbraio 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unità di Tito (Potenza).

Parere comitato tecnico del 19 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 29 febbraio 1996 al 28 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 29 febbraio 1996;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dal 29 febbraio

1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 29 agosto 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 29 agosto 1996;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Cantiere «San Marino» di Forlì (Forlì).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Cantiere «San Marino» di Forlì (Forlì), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto del 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Cantiere «San Marino» di Forlì (Forlì), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996, della ditta S.p.a. La buona stampa, con sede in Ercolano (Napoli) e unità di Ercolano (Napoli).

Parere del comitato tecnico del 29 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996 con effetto dal 6 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La buona stampa, con sede in Ercolano (Napoli) e unità di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1996 con decorrenza 6 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22322 dell'8 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.a.s. Ipiemme di R. Melillo e C., con sede in Alife (Caserta) e unità di Alife (Caserta).

Parere comitato tecnico del 4 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Ipiemme di R. Melillo e C., con sede in Alife (Caserta) e unità di Alife (Caserta), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.a.s. Giovanna Sbiroli confezioni, con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari).

Parere comitato tecnico del 4 febbraio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Giovanna Sbiroli confezioni, con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale. intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Giovanna Sbiroli confezioni, con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1997 con decorrenza 3 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A3777-97A3778

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 307/97

Specialità medicinale NIMICOR «Retard» - 30 capsule 40 mg, numero di A.I.C. 026014047.

Società: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio granuli (saccarosio 75% e amido 25%) 99,7 mg, saccarosio eliminato, lacca polimetacrilica acida 30,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 13,8 mg, polisorbato 80 7,5 mg, lacca polimetacrilica basica 5,2 mg, polietilenglicole 400 1,5 mg, polietilenglicole 6000 1,3 mg, talco 1,0 mg.

Costituenti della capsula: gelatina 48,0 mg, titanio biossido 2,0 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A3774

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 maggio 1997

Dollaro USA	1668,21
ECU	1919,61
Marco tedesco	982,75
Franco francese	291,76
Lira sterlina	2739,53
Fiorino olandese	874,05
Franco belga	47,612
Peseta spagnola	11,673
Corona danese	258,04
Lira irlandese	2550,03
Dracma greca	6,179
Escudo portoghese	9,776
Dollaro canadese	1213,86
Yen giapponese	14,655
Franco svizzero	1185,57
Scellino austriaco	139,62
Corona norvegese	237,11
Corona svedese	220,37
Marco finlandese	326,56
Dollaro australiano	1287,86

97A3967

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Abate Giuseppe Bravi» di Cologno al Serio ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 7151 del 25 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «Abate Giuseppe Bravi» di Cologno al Serio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di due casse acustiche Tannoy CPA12 del valore di L. 2.600.000 disposta dalla sig.ra Galli Davidia a favore della sezione staccata di Ghisalba.

Con decreto prefettizio n. 7152 del 25 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «Abate Giuseppe Bravi» di Cologno al Serio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

un mixer amplificato 8 ingressi 200 W CH - L. 1.309.000;

un asta per microfono a giraffa - L. 59.500,

del valore complessivo di L. 1.368.500, disposta dalla sig.ra Bellebono Anna a favore della sezione staccata di Ghisalba.

Con decreto prefettizio n. 7153 del 13 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «Abate Giuseppe Bravi» di Cologno al Serio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

due radiomicrofoni a fermaglio Chiayo mod. R.305A;

un segnipersona con lampada 1000 W GX9.5 e Cambiac;

un stativo per segnipersona,

per un valore totale di L. 2.587.220, disposta dalla sig.ra Ferranti Elide a favore della sezione staccata di Ghisalba.

97A3851

Autorizzazione alla scuola media statale «Agostino Cameroni» di Treviglio ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 7274 del 27 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «Agostino Cameroni» di Treviglio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 13.000.000 disposta dal comune di Treviglio.

Con decreto prefettizio n. 7252 del 3 marzo 1997, il preside della scuola media statale «Agostino Cameroni» di Treviglio (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di una borsa di studio di L. 500.000, disposta dal club di Bergamo della Soroptimist international d'Italia.

97A3852

Autorizzazione alla scuola media statale «Padre Cesare Albisetti» di Terno d'Isola ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 7185 del 3 ottobre 1996, il preside della scuola media statale «Padre Cesare Albisetti» di Terno d'Isola (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

L. 3.634.700 da destinarsi:

L. 952.000 all'acquisto di 12 leggii;

il restante all'acquisto di una stampante laser, utile alle attività didattiche delle due scuole, disposta dal sig. Locatelli Giovanni in nome e per conto dei genitori degli alunni della scuola media di Terno d'Isola e della sezione staccata di Ghignolo d'Isola.

Con decreto prefettizio n. 7385 del 6 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «Padre Cesare Albisetti» di Terno d'Isola (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

L. 3.113.000 da destinarsi:

L. 1.520.00 per l'acquisto di un kit collezione «La Meccanica» apparecchiature scientifiche MAD per la costruzione del laboratorio scientifico;

L. 1.593.000 per l'acquisto di un impianto di amplificazione per il laboratorio musicale, disposta dalla sig.ra Calabresi Anna in nome e per conto dei genitori degli alunni della scuola media di Terno d'Isola e della sezione staccata di Ghignolo d'Isola.

97A3853

Autorizzazione alla scuola media statale di Costa Volpino ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 6961 del 10 gennaio 1997, il preside della scuola media statale di Costa Volpino (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 500.000 finalizzata all'acquisto di materiale relativo ad attività organizzante dagli alunni, disposta dalla Banca popolare di Bergamo - Credito varesino.

Con decreto prefettizio n. 7197 del 27 febbraio 1997, il preside della scuola media statale di Costa Volpino (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 500.000 finalizzata all'acquisto di materiale relativo al «Progetto genitori», disposta dalla comunità montana Alto Sebino.

Con decreto prefettizio n. 7384 del 4 marzo 1997, il preside della scuola media statale di Costa Volpino (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

L. 8.200.000 per spese d'ufficio e servizi a sostegno della programmazione educativa;

L. 800.000 per il «Progetto genitori»,

L. 2.000.000 per il «Progetto UNICEF», disposta dal comune di Costa Volpino.

97A3854

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Mozzanica ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 7196 del 18 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «L. da Vinci» di Mozzanica (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.600.000 da utilizzare per l'acquisto di un fax Olivetti OFX 1000, disposta dalla Banca di credito cooperativo Mozzanica.

97A3855

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Ceresa» di San Giovanni Bianco ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 7278 del 3 marzo 1997, il preside della scuola media statale «C. Ceresa» di San Giovanni Bianco (Bergamo), e stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 500.000 per l'acquisto di materiale didattico, disposta dalla Banca popolare di Bergamo - Credito Varesiano.

97A3856

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Camozzi» di Dalmine ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 5874 del 1° ottobre 1996, il preside della scuola media statale «G. Camozzi» di Dalmine (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

L. 8.449.000 per l'anno 1992 e

L. 4.699.700 per l'anno 1993 da utilizzarsi per l'acquisto di:

una stampante Fjitsu;

una fotostampatrice Rex Rotary;

due PC 386/40 con: due sistemi operativi MS-DOS 6.2, due sistemi operativi Windows 3.1, due Word processor word per Windows vers. 2.0;

scheda espansione memoria;

due monitor, disposta dal sig. Fagiani Giovanni a nome e per conto dei genitori degli alunni della scuola.

97A3858

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Manzoni» di Calolziocorte ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 6992 del 13 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «A. Manzoni» di Calolziocorte (Bergamo), e stato autorizzato ad accettare la donazione di due personal computer M290 con relative stampanti per un valore complessivo di L. 2.000.000, disposta dall'Istituto bancario San Paolo di Torino.

97A3857

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Angelini» di Almenno San Bartolomeo ad accettare alcune donazioni

Con decreto prefettizio n. 6711 del 24 settembre 1996, il preside della scuola media statale «L. Angelini» di Almenno San Bartolomeo (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di:

L. 1.000.000 con vincolo di destinazioene a sostegno delle spese per l'iniziativa di gemellaggio programmata con i Collèges di Nimes (Francia), disposta dal comune di Almeno San Bartolomeo;

un computer nuovo completo di monitor e tastiera, da utilizzarsi nel laboratorio didattico di informatica del valore di L. 1.600.000, disposta dalla sig.ra Corvi Mariangela.

97A3859

Autorizzazione alla scuola media statale «Canonico Giovanni Maria Finazzi» di Bottanuco ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 7003 del 25 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «Canonico Giovanni Maria Finazzi» di Bottanuco (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 500.000 quale contributo per la terza edizione della rassegna teatrale «Primi applausi», disposta dalla Banca popolare di Bergamo - Credito Varesiano.

97A3860

Autorizzazione alla scuola media statale «T. Tasso» di Zanica ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 7383 del 4 marzo 1997, il preside della scuola media statale «T. Tasso» di Zanica (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 6.000.000 finalizzata all'acquisto di un fotostampatore, disposta dalla Banca di Credito Cooperativo della Bergamasca.

97A3861

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Ciabattoni» di Offida ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 29 del 15 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «G. Ciabattoni» di Offida (Ascoli Piceno), è stato autorizzato ad accettare la donazione di due borse di studio di L. 250.000 cadauna, disposta dai genitori di Cesare Gabrielli, giovane offidano deceduto all'età di 22 anni.

97A3862

Autorizzazione alla scuola media statale «O. Assarotti» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 151 del 31 gennaio 1997, il preside della scuola media statale «O. Assarotti» di Genova, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un impianto stereo compatto modello MNS 200 Innohit del valore di L. 291.431, disposta da «Progetto Pitagora - Ical S.p.a», con sede in Cinisello Balsamo (Milano).

97A3863

Autorizzazione alla scuola media statale «I. Nievo» di Mansuè, sezione staccata di Gorgo al Monticano, ad accettare una donazione.

Con decreto prefettizio n. 707 del 21 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «I. Nievo» di Mansuè, sezione staccata di Gorgo al Monticano (Treviso), è stato autorizzato ad accettare la donazione di un traforo Mariottini mod. 500 senza base e completo di accessori, macchina per la lavorazione del legno, per un valore di L. 1.500.000, disposta dal sig. Marcon Giuseppe della ditta di Trevilegno S.r.l. di Mansuè.

97A3865

Autorizzazione alla scuola media statale «Galilei» di Isola Vicentina ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 145 del 26 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «Galilei» di Isola Vicentina (Vicenza), è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personale computer completo di tastiera, mouse, video a colori e sistema operativo del valore di L. 2.439.500 I.V.A. compresa, disposta dalla società gruppo Effe 2 S.p.a. di Isola Vicentina.

97A3864

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 710 del 21 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto (Treviso), è stato autorizzato ad accettare la donazione di due registratori portatili mod. «Sony» del valore di L. 105.000 cadauno, disposta dal comitato genitori della scuola.

97A3866

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente il deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione, del piano di riparto ai creditori e della relazione del comitato di sorveglianza della società Marcacci Sud S.r.l., in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Si comunica che, giusta autorizzazione in data 20 aprile 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 15 marzo 1997 presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Roma sono stati depositati il bilancio finale della liquidazione il rendiconto della gestione, il piano di riparto ai creditori e la relazione del comitato di sorveglianza della società Marcacci Sud S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Roma, costituita con atto in data 23 dicembre 1972 del dott. Giovanni Tosti Croce notaio in Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 705/73 ed avente codice fiscale 80120750585.

97A3849

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Christian De Franchi, con sede in Casalecchio, via Porrettana n. 33, assegnataria del marchio «271 BO», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

97A3848

Autorizzazione alla società «Auditors associati S.r.l.», in Cagliari, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1997 la società «Auditors associati S.r.l.», con sede in Cagliari, è autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

97A3850

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. P01E, econometria alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, come deliberato nella nella seduta del consiglio di facoltà del 19 settembre 1996.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione, direttamente al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Ripartizione II - Divisione II - Settore concorsi ricercatori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriali 17 settembre 1993, n. 366.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del ricercatore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A3868

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N10X «diritto amministrativo», per le esigenze dell'insegnamento della disciplina «diritto amministrativo» (speciale).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3870

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare: A01C «geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3872

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di profesore universitario di seconda fascia per la disciplina ed il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (c.p. in scienze geologiche):

disciplina «Geofisica applicata», settore scientifico-disciplinare: D04B «geofisica applicata».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da delibera del consiglio di amministrazione in data 24 aprile 1997.

97A3871

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Rettifica all'estratto relativo alla vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.

Nell'estratto citato in epigrafe, riguardante la vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina: storia delle relazioni internazionali (Q04X) della facoltà di giurisprudenza, da coprire mediante trasferimento, pubblicato a pag. 61, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1997, dopo le parole: «disciplina: storia delle relazioni internazionali (Q04X)», sono aggiunte le seguenti:

«Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le prorie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

97A3918

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 212 del 4 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «NEOIODARSOLO», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, indicata in epigrafe, alla pag. 26, prima colonna, alla fine dell'ultimo capoverso leggasi anche: «*Numero di A.I.C.: Il numero di A.I.C. del prodotto oggetto delle suindicate modifiche varia da 023296027 a 023296039 (in base 10) 0Q6Y17 (in base 32). I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C. 023296027 già prodotti possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.*».

97A3833

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 6 maggio 1997 concernente: «Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 500.000 "Tipo 1997"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riguardante la determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 500.000 «Tipo 1997», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 28, seconda colonna, al sesto comma del dispositivo, ultimo rigo, dove è scritto: «RAFFAELLO SANZIO URBANO 1483 ROMA 1520», leggasi: «RAFFAELLO SANZIO URBINO 1483 ROMA 1520».

97A3919

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 6 0 9 7 *

L. 1.500